

# **Trattamento dati personali nell'ambito dell'emergenza Covid- 19 da parte degli Uffici UNEP dei Tribunali**

3 Luglio 2020

Il Garante privacy ha precisato che i Tribunali non sono tenuti a conoscere lo stato di salute dei soggetti cui notificare atti giudiziari, ma, per assicurare la tutela del personale - come previsto dalle norme adottate dal Governo - devono predisporre adeguati dispositivi di protezione individuale.

È quanto emerge da una nota indirizzata al Ministero della Giustizia con cui ha fornito il suo parere in merito alla questione sollevata da un'azienda sanitaria di Verona, alla quale l'UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) del Tribunale della stessa città aveva chiesto di poter avere quotidianamente gli elenchi aggiornati delle persone positive o sospette positive al Covid-19, dei soggetti in quarantena e dei loro conviventi, nonché a loro dislocazione.

Leggi: [GarantePrivacy\\_9429175\\_notifiche\\_UNEP](#)

---

# **Nulla l'avviso di accertamento notificato alla società cancellata**

3 Luglio 2020

La cancellazione dal registro delle imprese e l'estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado compromette la sua capacità processuale.

Nel processo tributario, l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento, e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della capacità processuale della stessa.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 12307/2020.

La sentenza - Il caso attiene ad un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate ad una società, quando la contribuente era già stata cancellata dal registro delle imprese.

La CTR, dopo aver respinto l'appello dell'ufficio, annullava in toto l'atto impositivo perché lo stesso era stato notificato a un soggetto inesistente e, per l'effetto, condannava l'amministrazione finanziaria al rimborso delle spese a favore della cancellata Società contribuente.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, peraltro, nei confronti del solo ex socio e ultimo legale rappresentante della cancellata Società.

L'Ufficio rimproverava alla CTR di aver erroneamente annullato in toto l'avviso, senza tenere in considerazione il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado.

La Corte di cassazione ha rigettato in via definitiva il ricorso e annullato l'atto impositivo.

In merito agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese la Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato principio per cui *“nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore”*.

Da qui, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell'azione, il collegio di legittimità ha sancito che la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione dovesse essere annullata senza rinvio.

Leggi: [Cass. civ. Sez. V, Ord., \(ud. 12-02-2020\) 23-06-2020, n. 12307](#)

---

## Rinvio elezioni amministrative

3 Luglio 2020

Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si terranno in un periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020

Sulla G.U. del 19 giugno 2020 è stato pubblicato il d.l. 20 aprile 2020, n. 26, coordinato alla l. di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”.

### **Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020**

In considerazione della situazione epidemiologica, in via eccezionale, ed in deroga alle disposizioni che li regolano, i termini per le consultazioni elettorali sono stati così fissati:

- 240 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni è il termine entro cui devono essere indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020;
- le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica, e nel lunedì successivo, compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
- in tale ultimo turno sono inserite finanche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro la data del 27 luglio 2020, con la precisazione che tali disposizioni non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio resta in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021;
- gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi, e le relative elezioni si svolgono tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi, nei sei giorni ulteriori;
- le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali e, fino al rinnovo degli organi, viene prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

## **Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020**

Per garantire il distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, c. 399, l. n. 147/2013, nelle giornate di:

- domenica dalle ore 7 alle ore 23,
- lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

## **Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale**

Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della l. n. 28/ 2000 si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus.

## **Principio di concentrazione delle scadenze elettorali e referendum confermativo**

Per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali (di cui all'art. 7, d.l. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111/2011), che si applica anche al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella G.U. del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione.

## **Scrutini**

Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo:

- alle elezioni politiche suppletive,
- al referendum confermativo,
- alle elezioni regionali.

Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

## **Spese**

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

## **Riduzione del numero delle sottoscrizioni per presentare liste e candidature**

Per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo. Anche per le elezioni delle regioni a statuto ordinario il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature viene ridotto a un terzo, ma resta salva, per ciascuna regione, la possibilità di prevedere, in relazione alle regionali 2020, quanto al numero minimo di sottoscrizioni, disposizioni diverse.

## **Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali**

In sede di conversione è stato aggiunto, rispetto al testo primigenio, che nella finalità di prevenzione del rischio di contagio, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

### **Efficacia**

A decorrere dal 20 giugno, come prescritto dall'art. 15, c. 5, l. n. 400/1988: le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26**

Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.». (20A03311)

(GU n.154 del 19-6-2020)

Vigente al: 19-6-2020

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **Art. 1 Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020**

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
  - a) in deroga a quanto previsto dall'art. 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
  - b) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente

all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedì successivo compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

c) sono ((inserirle)) nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021));

d) in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica ((e nel lunedì successivo compresi)) nei sei giorni ulteriori;

((d-bis) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.))

### **((Art. 1-bis Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020**

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il

contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario 3/3 dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.)

### **((Art. 1-ter Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali**

1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.))

### **Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria**

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 3 Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## **LEGGE 19 giugno 2020, n. 59 <sup>(1)</sup>.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2020, n. 154.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

### **Art. 1.**

1. Il *decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26*, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## Allegato

### Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26*

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *b*), la parola: «compresa» è sostituita dalle seguenti: «e nel lunedì successivo compresi»;

alla lettera *c*), la parola: «inseriti» è sostituita dalla seguente: «inserite» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021»;

alla lettera *d*), le parole: «nei sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo» e la parola: «compresa» è sostituita dalle seguenti: «e nel lunedì successivo compresi»;

dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera *b*) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica»;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. (*Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020*). -

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a

quello relativo al *referendum* confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Art. 1-ter. (*Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali*). - 1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo».

### **Lavori preparatori**

*Camera dei deputati* (atto n. 2471):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'interno Luciana Lamorgese (Governo Conte-II) il 20 aprile 2020. Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 aprile 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V (Bilancio) e Questioni regionali. Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 aprile 2020; il 12, il 19, il 21, il 26 ed il 27 maggio 2020.

Esaminato in Aula il 28 maggio 2020; l'8, il 9, il 10, l'11 giugno 2020 ed approvato il 15 giugno 2020.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1845):

Assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 giugno 2020, con pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16, il 17 ed il 18 giugno 2020.

Esaminato in Aula il 17 ed il 18 giugno 2020 ed approvato definitivamente il 19 giugno 2020.

---

**[Notifiche via p.e.c.: c'è tempo fino a](#)**

# mezzanotte

3 Luglio 2020

La Corte di Cassazione precisa che per il mittente che esegue la notifica con modalità telematiche il termine ultimo dell'ultimo giorno di notifica spira a mezzanotte non alle 21.00.

La [Corte di Cassazione con la sentenza n. 12052/2020](#) chiarisce che, dopo l'intervento sulla norma da parte della Corte Costituzionale, per il mittente che esegue la notifica a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 16 del dl n. 179/2012, il termine ultimo dell'ultimo giorno utile scade a mezzanotte e non alle ore 21.00.

La Corte d'Appello dichiara inammissibile l'appello presentato da un cittadino nigeriano a cui è stata negata la protezione internazionale, perché il ricorso, presentato con modalità telematiche è stato presentato dopo le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile, perfezionandosi quindi il giorno successivo.

Il cittadino nigeriano decide quindi di ricorrere alla Corte di Cassazione lamentando con un solo motivo di ricorso la violazione o la falsa applicazione degli artt. 147 c.p.c. e 16 septies, posti in relazione agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione e dell'art. 6 della Cedu in quanto la Corte d'Appello non ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, impedendo così al notificante di sfruttare il termine sino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la notifica, in quanto il limite orario delle ore 21.00 tutela solo il riposo del destinatario della notifica.

La Cassazione accoglie il ricorso con l'ordinanza n. 12052/2020 perché fondato.

La [Corte Costituzionale infatti con la sentenza n. 75/2019](#) ha dichiarato incostituzionale l'art. 16 septies del D.L. n. 119/2012 *"nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta"* in quanto il divieto di notifica telematica dopo le ore 21.00 è stato previsto per non costringere il destinatario, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 a controllare la propria casella di posta elettronica.

Questo giustifica il perfezionamento della notifica per il destinatario alle ore 7.00 del giorno successivo, ma non tiene conto dei limiti giuridici che in questo modo vengono imposti al mittente, al quale viene preclusa la possibilità di sfruttare pienamente il termine utile per la sua difesa, che l'art. 155 c.p.c. computa a giorni e che *"nel caso dell'impugnazione scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno."*

Leggi anche: [valide le notifiche via p.e.c. dopo le 21](#)

---

## Valide le notifiche via p.e.c. dopo le 21

3 Luglio 2020

La Corte Costituzionale con la pronuncia d'incostituzionalità dell'art 16 septies d.l. n. 179/2012 dichiara valida la notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00. La notifica telematica, infatti, ricorda la Corte non tiene conto dell'orario degli uffici

La Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 75/2019](#) interviene in materia di notifiche via p.e.c., chiarendo che, in ragione della scindibilità degli effetti della notifica, se essa viene effettuata a mezzo p.e.c. dopo le ore 21.00 è da considerarsi valida. Imporre un limite orario stringente al notificante infatti risulterebbe lesivo per il suo diritto di difesa, non potendo costui approfittare di tutto il tempo utile previsto per provvedere a tale incombenza di rito.

Nel giudizio civile davanti alla Corte d'Appello di Milano, la società appellata eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto notificata a mezzo P.E.C. l'ultimo giorno utile per tale incombenza di rito. Il messaggio riporta infatti come orario di invio alla società le 21:04, la ricevuta di accettazione le 21:05:29, quella di consegna le 21:05:32. Poiché la notifica è avvenuta dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, di fatto si è perfezionata alle 7 di quello successivo. Da qui la tardività dell'impugnazione.

La Corte d'Appello però, sul punto, solleva questione di legittimità costituzionale. L'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, contenente la disciplina sul tempo delle notificazioni con modalità telematiche violerebbe infatti gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo."

Gli effetti della notifica sono diversi per notificante e destinatario

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2019 dichiara fondata la questione d'incostituzionalità sollevata dalla Corte d'Appello milanese in relazione all'art 16 septies del d.l. n. 179/2012. Nel momento in cui infatti l'art. 16 septies ha previsto di differire il perfezionamento della notifica alle 7 del giorno successivo a quello dell'invio telematico, lo ha fatto nell'ottica di salvaguardare il riposo del destinatario della stessa, nell'intervallo orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 24.00. Regola che, se vale per il destinatario della notifica, non riguarda invece il notificante. Imporre a chi deve notificare un atto un limite orario equivale a privarlo della possibilità di adempiere a tale incombenza rituale per poter organizzare la propria difesa. Costui "infatti, trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all'art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a "giorni") che dovrebbe essergli riconosciuto per intero."

La Consulta rileva come "La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.

Il sistema di notifica telematico, infatti, a differenza di quello tradizionale, si caratterizza per celerità ed efficacia. (...) Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 51 del d.l n. 90 del 2014, ha previsto che il "deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile."

Per tutte le ragioni sovraesposte, la Consulta dichiara quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 *"nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta."*

---

**[Notifica infrazioni al c.d.s. via p.e.c.:](#)**

# cambiano le regole

3 Luglio 2020

*Il ministero dell'interno detta chiarimenti sulla notifica delle multe via p.e.c. niente ricerche massive e indiscriminate nel registro INI-PEC*

Particolari accorgimenti quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è intestato alla persona fisica e non all'impresa. Bandite le ricerche indiscriminate partendo dal Codice Fiscale della persona fisica senza valutare le concrete modalità di utilizzo del veicolo che ha commesso la violazione.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno nella [circolare 300/A/4027/20/127/9](#) dell'8 giugno in materia di notificazione a mezzo PEC delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

Il Ministero ha fatto seguito alla richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di intervenire sull'argomento, stante alcune segnalazioni giunte all'autorità, e ha allineato la precedente circolare in materia alle indicazioni normative del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Secondo l'Autorità, in caso di notifica a mezzo PEC di un verbale a persona **titolare di un'impresa individuale**, regolarmente iscritta al registro delle imprese, si rende necessario utilizzare particolari accorgimenti quando il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulti essere intestato all'interessato, persona fisica, e non all'impresa come persona giuridica.

In tali casi, infatti, il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi a titolo privato e non nell'esercizio di attività imprenditoriale. Pertanto, l'autorità rappresenta che in simili circostanze la notifica del verbale all'indirizzo PEC, ottenuto attraverso la consultazione del registro INI-PEC, può determinare un'illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la PEC stessa visibile a tutto il personale dell'azienda.

La problematica origina dalla particolare conformazione del registro INI PEC che, con riferimento alle imprese individuali, non consente di distinguere l'indirizzo della persona fisica che ne è titolare da quello dell'impresa come persona giuridica.

Ricerca indirizzo PEC del proprietario obbligato in solido

In ragione delle indicazioni fornite dall'Autorità Garante, il Ministero fornisce le seguenti ulteriori istruzioni operative.

In primis, nella ricerca dell'indirizzo PEC dell'obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, potrà essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA o dall'anagrafe tributaria) inserendolo nella sezione "imprese" del registro INI PEC solo quando è stato accertato, ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione, che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell'esercizio di attività imprenditoriale.

In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione "professionisti" del registro INI-PEC.

**Niente ricerche massive e indiscriminate**

In nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive e indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolate dalla valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione.

Infine, la notifica del verbale a mezzo PEC non sarà obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC.

Leggi anche: [Circolare A.N.N.A. 2020-002](#)

---

## **Possono essere nominati messi per la notificazione anche i dipendenti di società private**

3 Luglio 2020

Possono essere nominati messi per la notificazione anche i dipendenti di società private

Leggi: [Cass. civ. Sez. III, Ord., \(ud. 09-01-2020\) 26-05-2020, n. 9867](#)

Vedi anche: [Cass. civ. Sez. III, Sent., \(ud. 23-05-2019\) 05-09-2019, n. 22167](#)

---

## **Validità della notifica a mezzo posta con firma del destinatario illeggibile**

3 Luglio 2020

I giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione hanno affrontato il caso della notifica a mezzo del servizio postale sottoscritto nell'avviso di ricevimento con firma illeggibile.

I giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con firma illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'articolo 7, comma secondo, della legge 890/1982, persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero addetta alla casa o al servizio, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, purché questi non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

## **Decreto “Rilancio”: considerazioni**

3 Luglio 2020

Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto “Rilancio” (decreto-legge 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento ordinario n. 21), un intervento per sostenere lavoro ed economia a seguito dell'emergenza COVID-19.

Il decreto-legge interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Leggi: [DL “Rilancio” 2020 - Considerazioni](#)

---

## **Notifica cartella esattoriale: quando va inviata la raccomandata informativa?**

3 Luglio 2020

La Cassazione rammenta che, nonostante il rinvio al c.p.c., la raccomandata informativa va inviata anche quando a ricevere l'atto non sia il portiere dello stabile o il vicino

Leggi: [Cass. civ. Sez. V, Sent., \(ud. 08-10-2019\) 11-05-2020, n. 8700](#)

---

## **Nulla la notifica quando effettuata in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario**

3 Luglio 2020

*La notificazione di un atto, mediante consegna ad una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario è nulla, non essendovi certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto.*

Questo il principio espresso dal [Tribunale di Napoli, Giudice Maria Tuccillo, con l'ordinanza del 1 aprile 2020](#).

La curatela fallimentare di una società ha presentato un ricorso nei confronti dell'amministratore della stessa, della moglie e dei figli. Il capofamiglia, secondo il fallimento, aveva distratto beni e somme di denaro in favore dei familiari per disperdere il patrimonio della società. Nel procedimento cautelare de quo, i figli non si sono costituiti, asserendo che la notifica del ricorso fosse stata effettuata in un luogo diverso dalla residenza degli stessi, come risultato dai certificati di residenza depositati in giudizio.

Con l'ordinanza in esame, il Giudice ha fatto suo il principio espresso dalla [Corte di Cassazione con la sentenza n. 24681/2018](#), secondo cui la notificazione di un atto, mediante consegna ad una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c., deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.

Pertanto, la notifica del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza di comparizione effettuata nei confronti dei resistenti figli è da ritenersi nulla, atteso che, seppur effettuata nelle mani di soggetti legittimati a riceverla (rispettivamente madre e suocera convivente), come risulta dalla relata di notifica, è da ritenersi invalida, perché eseguita in un luogo diverso da quello in cui i destinatari risiedono. Tuttavia, in questo caso, essendo un procedimento cautelare, la nullità della notifica, non sanata dalla costituzione dei resistenti, e lo spirare del termine perentorio per la notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ex art. 669 sexies cp.c., importa l'improcedibilità della domanda solo nei loro confronti, non anche degli altri resistenti, stante la scindibilità delle domande.

Questo perché la solidarietà passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause ed il litisconsorzio necessario in quanto il creditore ha diritto a rivalersi per l'intero nei confronti di ciascun debitore.

---

## [Elezioni amministrative 2020: ok del Governo allo slittamento](#)

3 Luglio 2020

**Publicato il decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020": il voto per le elezioni comunali si terrà in una domenica tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020**

Il decreto-legge n.26/2020 del 20 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 20 aprile e approvato dal Consiglio dei Ministri n.41/2020, reca "**Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020**". Col provvedimento si dà il **via libera allo slittamento delle elezioni amministrative programmate originariamente in questa primavera**, a causa dell'emergenza coronavirus.

Nello specifico:

- **elezioni suppletive per il Senato e la Camera: il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni**, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.
- **elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali**: limitatamente all'anno 2020, **il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre**. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020;
- **gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni si svolgano nei sessanta giorni successivi a tale termine** o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Il testo prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19.

---

## [Ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza](#)

3 Luglio 2020

Ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

**[DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23](#)**, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 08.04.2020, recita:

*Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)*

1. *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è **prorogato al 15 maggio 2020**;*

**[DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18](#)**

[Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi](#)

[in scadenza](#)

1. *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*
2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".*
3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.*
4. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.*
5. *I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.*
6. *L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.*

---

## **[Buona Pasqua !!! #iorestoacasa](#)**

3 Luglio 2020

 **Nel difficile tempo che stiamo vivendo a motivo della pandemia di Covid-19**

**Impariamo ad amare ciò che si desidera ma anche ciò che gli assomiglia.**

**Siamo esigenti e siamo pazienti.**

**È Pasqua ogni mattino che viviamo.**

**Ringraziamo, ricambiamo, sorridiamo.**

**[#IoRestoacasa](#)**

---

# **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020**

3 Luglio 2020

Publicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22-3-2020.

Leggi: [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020](#)